

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Sara Smurro nella causa civile iscritta al n. R.G. *omissis*/2015 promossa da:

SOCIETA

contro

*attore*

BANCA SPA  
BANCA SRL

*convenuti*

Sulle conclusioni delle parti come precisate all'odierna udienza Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con citazione in data 07.05.15 notificata a mezzo servizio postale la SOCIETÀ conveniva in giudizio BANCA SPA e BANCA SRL per sentire accertare e dichiarare l'usurarietà dei rapporti di mutuo intercorsi tra le parti ed aventi n. *omissis* per avere le parti pattuito tassi oltre la soglia usura. Per tali ragioni chiedeva che venisse dichiarata la *non debenza* di interessi in virtù del disposto di cui all'art. 1815 c.c. con conseguente ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite e riscosse dagli istituti convenuti. In via subordinata chiedeva disporsi compensazione tra le somme illegittimamente percepite e quanto ancora dovuto dall'attrice.

Con comparse depositate il 20 maggio 2015 si costituiva BANCA SPA sia in proprio che quale procuratrice di BANCA SRL.

In via preliminare BANCA SPA, quale procuratrice di BANCA SRL, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di BANCA SRL per le domande relative al rapporto n. *omissis* per essere lo stesso intercorso tra l'attrice e BANCA SPA e non essere stato oggetto di successiva cessione.

La convenuta, sia in proprio che quale procuratrice, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per la domanda di restituzione relativa a tutte le somme versate successivamente al 10.01.13, data del subentro della SOCIETA nel rapporto di mutuo e nella seconda quota, derivante da frazionamento del 31.10.12, del mutuo.

BANCA SPA eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per il mutuo n. *omissis* per effetto della cessione in blocco dei crediti intervenuta tra la stessa e BANCA S.R.L.

Nel merito la convenuta, sia in proprio che nella veste di procuratrice, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice asserendo che le pattuizioni relative ai contratti oggetto del presente giudizio non contengono previsioni usuraie.

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Sara Smurro n.832 del 15 febbraio 2018.*

Nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. l'attrice ribadiva la propria legittimazione attiva per tutte le somme versate fino al 10.01.13 ed anche per quelle versate successivamente e relative alla prima quota frazionata del mutuo n. *omissis* e pari ad € 53.489,16 (riconoscendo in tal modo, pur in assenza di prova documentale, il subentro della SOCIETA in tali rapporti).

Con ordinanza del 10 maggio 2017 veniva ammessa CTU contabile all'esito della quale, ritenuta la causa sufficientemente istruita ed avendo il consulente risposto a tutti i quesiti di sua spettanza, il Giudice rinviava all'udienza del 14 febbraio 2018 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note fino al 5 febbraio 2018.

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Consulente del Giudice, nel suo elaborato, dà atto della produzione dei contratti di mutuo intercorsi tra le parti, rilevando, invece la carenza degli estratti conto relativi ai due rapporti in contestazione.

Agli atti del procedimento, sono altresì presenti due documenti chiamati "atto finale di erogazione e quietanza" mediante i quali i mutui venivano consolidati nelle minori somme definitive effettivamente erogate.

Tali atti contengono la conferma di tutte le pattuizioni contenute nei rispettivi ed originari atti di mutuo.

Dall'esame della documentazione in atti, ed in considerazione del richiamo contenuto negli atti di quietanza, questo Giudice ritiene soddisfatto l'obbligo della forma scritta e dell'indicazione del tasso di interesse nonché di ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi maggiori oneri in caso di mora.

**La mancata produzione degli estratti conto relativi ai due rapporti in contestazione impedisce di fatto la verifica delle condizioni effettivamente applicate dall'Istituto di credito, limitando l'indagine all'esame della legittimità delle condizioni pattuite.**

Nel merito, quanto all'asserita pattuizione di un tasso d'interesse usurario da parte dell'istituto di credito, la contestazione deve ritenersi infondata.

Occorre premettere, in generale, che le perizie di parte prodotte dall'attrice non hanno valore di prova bensì mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, sono liberamente apprezzabile nel giudizio.

Orbene, il metodo di calcolo adottato dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi non appare condivisibile sotto diversi profili contabili (ad esempio sommatoria dei tassi di interesse) oltre a disapplicare le istruzioni della Banca d'Italia.

Ed infatti, se è pur vero, che le istruzioni della Banca d'Italia non possono essere considerate fonte di rango primario, le stesse tuttavia costituiscono norme tecniche autorizzate che trovano la loro ragione ed il loro fondamento nel dettato normativo primario e cioè nell'art. 2 della legge 108/ del 1996. Tale previsione legislativa demanda espressamente a tale autorità di vigilanza funzioni consultive in materia di rilevazione di tassi d'interesse medi praticati, di talché l'osservanza di dette istruzioni risulta essere pienamente conforme al dettato normativo primario.

Inoltre, **il rispetto di tali istruzioni permette il raffronto di dati tra loro omogenei e segnatamente tra il TEG, effettivamente previsto ed il tasso medio rilevato dai decreti ministeriali emessi trimestralmente dal Ministero del Tesoro, secondo quanto stabilito dalla legge n. 108 del 1996, proprio in ragione delle rilevazioni statistiche compiute dalla Banca d'Italia.**

Ciò operando, i tassi medi a raffronto risultano determinati secondo i medesimi criteri di matematica finanziaria e le medesime formule, e pertanto, essendo tra loro omogenei, possono essere messi utilmente a confronto e fornire, anche secondo un criterio di logica razionale, risultati attendibili. (cfr. tra le molteplici pronunce di merito conformi, Tribunale di Milano 18.11.2015, Tribunale di Livorno 12.2.2016).

Per quanto sopra esposto, questo giudice ritiene, in conformità con il maggioritario orientamento giurisprudenziale, anche dell'intestato Tribunale, che **la verifica del superamento del tasso soglia usura vada effettuata applicando le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti** (cfr. Corte d'appello Milano 24.06.2014 e 15.10.2014).

Si deve altresì rilevare che la Banca d'Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha precisato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.

Utilizzando tali criteri risulta, come altresì confermato dall'elaborato tecnico a firma del consulente del Giudice, che le pattuizioni intercorse tra le parti e riguardanti i due rapporti di mutuo oggi in contestazione, non abbiano in alcun modo superato le soglie anti-usura.

Infine questo Giudice non ritiene condivisibile, come invece richiesto dal CTP di parte attrice, l'inserimento di costi eventuali, come la penale per estinzione anticipata, nel calcolo del TEG in quanto tali costi costituiscono elementi accidentali del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dai costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno), mentre devono essere considerati rilevanti ai fini usura solo i costi concretamente incidenti ed apprezzabili al momento della stipula del contratto.

Tanto premesso e considerato non risulta che le pattuizioni relative ai mutui n. *omissis* abbiano superato le soglie usura.

Va respinta la domanda relativa all'accertamento dell'usura nel corso dei rapporti contrattuali, non essendo stata fornita la prova degli effettivi versamenti eseguiti dall'attrice nonché dell'andamento dei rapporti.

L'esame di ogni altra domanda risulta, conseguentemente, non necessario.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui alle nuove tabelle forensi ex D.M. 10.3.2014 n. 55 attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 tenuto conto dei valori medi, per lo scaglione di valore indicato in atto di citazione, con abbattimento del 30% del compenso per la fase decisoria in ragione della oralità della discussione e della contestualità della decisione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit, riconoscendo alle convenute l'onorario per una sola parte stante l'identità delle posizioni.

## PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:  
ACCERTA E DICHIARA che le pattuizioni relative ai mutui n. *omissis* non hanno superato le soglie usura;  
RIGETTA le domande proposte da parte attrice.  
CONDANNA SOCIETA a rimborsare a BANCA SPA in proprio ed anche nella veste di procuratrice di BANCA SRL gli onorari di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.424,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.  
Bologna, 14 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Sara Smurro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS